

## Comune di Cattolica

Provincia di Rimini P.IVA 00343840401 http://www.cattolica.net email:<u>info@cattolica.net</u> PEC: <u>protocollo@comunecattolica.legalmailpa.it</u>





SETTORE 2: URBANISTICA – EDILIZIA PRIVATA – AMBIENTE – MANUTENZIONE URBANA LL.PP. – PATRIMONIO – DEMANIO MARITTIMO – PROTEZIONE CIVILE

#### **Manutenzione Urbana**

# REGOLAMENTO DEL *VERDE URBANO - PUBBLICO E PRIVATO*

## **INDICE**

#### **PREMESSA**

#### CAPITOLO I

DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERDE PUBBLICO

- 1 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA
- 2 ABBATTIMENTI
- 3 POTATURE
- 4 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE

MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE

E DALLE LINEE FERROVIARIE

- 4.1 Aree di pertinenza
- 4.2 Distanze dai confini per i nuovi impianti
- 4.3 Distanza dalle utenze aeree per i nuovi impianti
- 4.4 Distanza dalle utenze sotterranee per i nuovi impianti
- 4.5 Distanza dalle linee ferroviarie per i nuovi impianti
- 5 DANNEGGIAMENTI
- 6 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
- 7 SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI
- 8 NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI
  - 8.1 Scelta delle specie
  - 8.2 Dimensioni all'impianto e sistemi di tutoraggio
  - 8.3 Distanze d'impianto
- 9 PROGETTAZIONE DEL VERDE PER I NUOVI INTERVENTI EDILIZI
  - 9.1 Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo
  - 9.2 Progettazione delle aree verdi
  - 9.3 Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano
  - 9.4 Ristrutturazioni edilizie
- 10 VERDE PER PARCHEGGI
- 11 ALBERATE STRADALI
  - 11.1 Viabilità urbana
  - 11.2 Viabilità extraurbana comunale
  - 11.3 Potature su alberate stradali
  - 11.4 Abbattimenti in alberate stradali
  - 11.5 Segnalazioni di cantieri stradali

#### CAPITOLO II

DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERDE PRIVATO

- 1 OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA
- 2 ABBATTIMENTI
- 3 POTATURE
- 4 AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE,

SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

- 4.1 Aree di pertinenza
- 4.2 Distanze dai confini per i nuovi impianti
- 4.3 Distanza dalle utenze aeree per i nuovi impianti
- 4.4 Distanza dalle utenze sotterranee per i nuovi impianti
- 4.5 Distanza dalle linee ferroviarie per i nuovi impianti
- 5 DANNEGGIAMENTI
- 6 NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE
- 7 NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI
  - 7.1 Scelta delle specie
  - 7.2 Dimensioni all'impianto e sistemi di tutoraggio

- 7.3 Distanze d'impianto
- 8 PROGETTAZIONE DEL VERDE PER I NUOVI INTERVENTI EDILIZI
  - 8.1 Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo
  - 8.2 Progettazione delle aree verdi
  - 8.3 Ristrutturazioni edilizie
- 9 VERDE PER PARCHEGGI

#### CAPITOLO III

**DIFESA** 

- 1 DIFESA FITOSANITARIA
  - 1.1 Monitoraggio dei parassiti
  - 1.2 Tipologie di intervento
  - 1.3 Impiego di prodotti fitosanitari
  - 1.4 Interventi di lotta obbligatoria
- 2 INTERVENTO DI LOTTA OBBLIGATORIA
- 3 CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

#### CAPITOLO IV

ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

- 1 DISPOSIZIONI IN MERITO AD ALBERI DI PREGIO
  - 1.1 Individuazione degli alberi di pregio
  - 1.2 Obblighi per i proprietari
  - 1.3 Interventi sull'esistente

#### CAPITOLO V

REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

- 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
- 2 INTERVENTI VIETATI
- 3 INTERVENTI PRESCRITTI

#### CAPITOLO VI

ORTI URBANI

- 1 NORME PER L'ASSEGNATARIO
- 2 RESTRIZIONI E DIVIETI

#### CAPITOLO VII

NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

- 1 DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE
- 2 SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE
- 3 SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI

#### CAPITOLO VIII

SANZIONI E NORME FINANZIARIE

- 1 SANZIONI
- 2 NORME FINANZIARIE
- 3 RIFERIMENTI LEGISLATIVI

#### **ELENCO ALLEGATI**

Allegato A: Alberi ed arbusti consigliati.

Allegato B: Indice valore ornamentale.

Allegato C: Indennizzo danneggiamento alberi ed arbusti

Allegato D: Protezione alberi nei cantieri

Allegato E: Specifiche tecniche per la realizzazione di giardini pensili

Allegato F: Assetto degli spazi gioco nelle aree verdi

Allegato G: Tabella delle sanzioni amministrative

Allegato H: Modulo richiesta abbattimento piante pubbliche

Allegato I: Modulo richiesta abbattimento piante private

## **PREMESSA**

Il valore del paesaggio è tutelato dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica Italiana e dal D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il verde urbano si inserisce in questa norma di tutela anche in relazione alle sue diverse ed importanti funzioni ambientali, urbanistiche e sociali, ma anche per il notevole ruolo di educazione naturalistica e di miglioramento della qualità urbana.

Per tale motivo la progettazione delle aree verdi, la gestione e gli interventi di manutenzione devono essere attuati in modo esemplare, nel rispetto delle piante e in conformità alle condizioni ambientali in cui queste si sviluppano.

Le norme contenute nel presente Regolamento sono relative alle modalità di impianto, manutenzione e difesa di aree verdi pubbliche e private esistenti, ai criteri di progettazione e realizzazione di nuove aree verdi, alla tutela di parchi e giardini pubblici, alle aree di pregio ambientale – storico - paesaggistico quali le aree forestali e quelle aree agricole non interessate dalle coltivazioni, nonché i canali e i fossi.

Il Regolamento del Verde urbano costituisce uno degli strumenti di pianificazione comunale, da collegarsi direttamente agli altri documenti integrativi del PSC: Piano del Verde, Piano manutentivo, Censimento delle aree verdi, ecc., al fine di ottenere un'organica gestione del verde cittadino.

Per facilitare la consultazione del documento, il regolamento è stato suddiviso in otto capitoli:

Capitolo 1: Disposizioni relative al verde pubblico

Capitolo 2: Disposizioni relative al verde privato

Capitolo 3: Difesa

Capitolo 4: Disposizioni relative ad alberi monumentali e salvaguardia di parchi e giardini di pregio storico, architettonico e ambientale

Capitolo 5: Regolamento per la fruizione di parchi e di giardini pubblici

Capitolo 6: Orti urbani

Capitolo 7: Norme integrative per le aree agricole non interessate da coltivazioni

Capitolo 8: Sanzioni e norme finanziarie

## CAPITOLO I DISPOSIZIONI RELATIVE AL VERDE PUBBLICO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e la corretta gestione del verde urbano pubblico esistente nel territorio comunale di proprietà dell'Amministrazione comunale o di altri Enti pubblici su diretto loro mandato .

#### 1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

Su tutto il territorio comunale devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm130 di altezza dal colletto, superiore a cm 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 per le specie di terza grandezza;

#### CLASSE DI GRANDEZZA

#### ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITÀ

a) 1° grandezza	>18m
b) 2°grandezza	12-18m
c) 3°grandezza	<12m

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 20.

Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 8 del presente Capitolo.

#### 2 - ABBATTIMENTI

- 2.1. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti di alberi salvaguardati, come definiti dall'art. 1, non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale o da ditte da questa incaricate con regolare contratto, siano essi vivi, deperienti o morti.
- 2.2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità o straordinarietà. Tale stato di necessità o straordinarietà dovrà essere specificato e corredato da adeguata documentazione nella richiesta di autorizzazione.
- 2.3. La stretta necessità è rappresentata dalla morte dell'albero, da una condizione di pericolo per persone o cose e dall'obbligo di rispetto di ordinanze giudiziarie, prefettizie o altri provvedimenti coercitivi.
- 2.4. La straordinarietà potrà essere ravvisata quando gli alberi rendano difficoltosa la realizzazione di un'opera edilizia pubblica, un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

- 2.5. L'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda su modulo prestampato indirizzata al Servizio Parchi e Giardini, corredata da descrizione dell'alberatura, documentazione fotografica, planimetria specifica e attestazione dello stato di necessità. In particolare la domanda deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento. Saranno accettati solo moduli correttamente ed integralmente compilati.
- 2.6. L'autorizzazione all'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 1, deve essere richiesta all'Amministrazione comunale attraverso la specifica domanda di cui al comma 2.5, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle previste operazioni di abbattimento.
- 2.7. Il Servizio Parchi e Giardini, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine di cui al comma 2.6, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.
- 2.8. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da marzo a luglio).
- 2.9. L'Amministrazione Comunale, potrà procedere ad abbattimenti di alberi e/o filari senza obbligo di reimpianto nel medesimo sito quando non ne sussista la "vantaggiosità" estetica, compositiva, funzionale od economica, (ad es. potrebbe essere abbattuto un filare in fregio ad una strada comunale che non si ritiene opportuno reimpiantare per la presenza di alberature di giardini pubblici o privati limitrofi che ne impedirebbero lo sviluppo). In questo caso il reimpianto dovrà avvenire in altro sito di pubblica proprietà tenendo conto del valore ornamentale complessivo degli alberi eliminati calcolato secondo l'indice di cui all'Allegato B.
- 2.10. L'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere, ogni qualvolta possibile, l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo di buona qualità.
- 2.11. Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.
- 2.12. E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.
- 2.13. Gli abbattimenti, anche quando eseguiti direttamente dall'Amministrazione Comunale, dovranno essere documentati e giustificati su apposito modulo, compilato a cura del Servizio Parchi e Giardini.
- 2.14. Non sono soggetti ad autorizzazione gli abbattimenti facenti parte di progetti di riqualificazione del verde, approvati dall'Amministrazione Comunale, che producano un miglioramento ambientale, estetico culturale.
  - 2.15. L'autorizzazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:
    - a) tempi e modalità di abbattimento;
    - b) tempi, specie da utilizzare, modalità e interventi agronomici da effettuare (sostituzione del terreno di coltivo, estirpazione delle ceppaie, ecc.);
    - c) calcolo e modalità di pagamento dell'eventuale indennizzo.

2.16. I soggetti privati che richiedano l'abbattimento di alberi di proprietà pubblica, sono tenuti a versare anticipatamente al Comune una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo lo schema di cui all'allegato B.

Le somme introitate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

#### 3 - POTATURE

3.1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

3.2 - Gli interventi di capitozzatura (riduzione drastica della chioma), cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

3.3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale, interessando branche e rami di diametro inferiore a cm10 (circonferenza minore di cm 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi.

- 3.4 Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, art.2).
- 3.5 Possono essere esclusi dalle suddette norme gli alberi già gravemente compromessi da precedenti drastiche e irrazionali potature, purché inseriti in un piano organico di sostituzione poliennale esistente o da approvare entro cinque anni dall'adozione del presente Regolamento.

# 4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

#### 4.1 - Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo dell'apparato aereo e di quello radicale, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m) mg. 2

per piante di seconda grandezz	za (altezza 12-18m)	mq. 3
per piante di prima grandezza	(altezza >18m);	mq. 5

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dalle norme vigenti, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti interamente o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti lungo i viali e in aree adibite a parcheggio pubblico o privato ad uso pubblico, si rimanda agli articoli 10 e 11 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

#### 4.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti.

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate, ad esclusione delle alberature stradali per le quali si rimanda all'art. 11 del presente Capitolo :

piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m 2
piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m 4
piante di prima grandezza (altezza >18m)	m 6

#### 4.3 - Distanza dalle utenze aeree per i nuovi impianti

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.

#### 4.4 - Distanza dalle utenze sotterranee per i nuovi impianti

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

#### CLASSE DI GRANDEZZA DISTANZA MINIMA

a) 1° grandezza (altezza >18m)	> m 4
b) 2°grandezza (altezza 12-18m)	> m 3
c) 3°grandezza (altezza < 12m)	> m 2

#### 4.5 - Distanza dalle linee ferroviarie per i nuovi impianti

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della

legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

#### TIPOLOGIA DELLA VEGETAZIONE

#### DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE

a) alberi di altezza >4m

altezza max delle piante a maturità aumentata di m 2

b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m

m 6

c) siepi con altezza <1,5m

m 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale

#### **5 - DANNEGGIAMENTI**

- 5.1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (art. 2).
  - 5.2 E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
- il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
- la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature;
- l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;
- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
  - l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione da parte dei privati di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura pubblica;
  - gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

In questi casi o casi analoghi il trasgressore, oltre a incorrere nella relativa sanzione amministrativa di cui all'allegato G, sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale del danno cagionato sulla base della stima effettuata secondo lo schema di cui all'allegato C.

Le somme introitate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

5.3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

CLASSE DI GRANDEZZA	DISTANZA
a) 1° grandezza (altezza >18m)	>m 4
b) 2°grandezza (altezza 12-18m)	>m 3
c) 3°grandezza (altezza < 12m)	>m 2

Solo per la posa e la manutenzione di utenze sotterranee, in caso di effettiva mancanza di spazio, si potrà operare a distanze inferiori a quelle indicate, purché gli alberi compromessi dagli scavi siano inseriti in un piano di sostituzione poliennale.

> - Sarà fatto obbligo agli Enti o Ditte promotrici degli scavi di presentare il 5.4 progetto esecutivo dei lavori e planimetria in scala di dettaglio (<1:500) delle aree interessate, comprensiva delle linee di utenza e della vegetazione esistente, agli Uffici Tecnici Comunali competenti almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori.

#### 6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

- 6.1 Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente: lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc. (allegato D).
- 6.2 All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario, e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale - cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili.

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

#### 7 - SALVAGUARDIA DELLE FUNZIONI ESTETICHE DEGLI SPAZI VERDI

E' fatto divieto di installare certellonistica pubblicitaria fissa all'interno delle aree verdi (aiuole, aiuole spartitraffico, parchi e giardini) o al loro margine ad eccezione di quelle relative a progetti di sponsorizzazione nei quali è coinvolta l'Amministrazione Comunale.

#### 8 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

#### 8.1 - Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato A), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima e alla seconda. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m100 e m 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative).

#### 8.2 - Dimensioni all'impianto e sistemi di tutoraggio

Anche al fine di rispondere alle esigenze di immagine turistica, per l'impianto di nuovi alberi dovrà essere utilizzato materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm 18-20 per le specie di prima e seconda grandezza e cm10-15 per quelle di terza grandezza. Le nuove alberate stradali inoltre dovranno essere tutorate con ancoraggi realizzati mediante fissaggio sotterraneo delle zolle.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 poste in contenitore di diametro non inferiore a 15-18cm.

#### 8.3 - Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato A, salvo eccezioni da valutare caso per caso da parte del Servizio Parchi e Giardini;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

#### 9 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

#### 9.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota

di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

#### - nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

#### - nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella:

CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIMENSIONE DELLA CHIOMA A MATURITÀ

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Orniello (Fraxinus ornus)	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Ontano napoletano (Alnus cordata)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Lagestroemia (Lagestroemia indica)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Spino di Giuda (Gleditsia triacanthos "Inermis")	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Magnolia (Magnolia grandiflora)	Carpino nero (Ostrya carpinifolia)	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Pino da pinoli (Pinus pinea)	Gelso bianco <i>Morus alba</i>	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Pioppo bianco (Populus alba)	Gelso nero <i>Morus nigra</i>	Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Olmo siberiano (Ulmus pumila)	Ciliegio Prunus avium	Melia (Melia azedarach)

Leccio	Koelreuteria	Pioppo cipressino
(Quercus ilex)	Koelreuteria paniculata	(Populus nigra "Italica")
Farnia	Sofora	Pero da fiore
(Quercus robur)	Sophora japonica	(Pyrus calleryana)
Tiglio	Cipresso calvo	Tasso
(Tilia xvulgaris)	Taxodium disticum	(Taxus baccata)

#### 9.2 - Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni ed i progetti di comparti soggetti a strumento urbanistico attuativo (nuove concessioni edificatorie pubbliche; concessioni o

autorizzazioni edilizie pubbliche che modificano lo stato e/o la sistemazione delle aree esterne ai fabbricati esistenti; trasformazioni e modificazioni dei giardini o parchi pubblici esistenti; interventi di edilizia pubblica inerenti a opere di urbanizzazione primaria o secondaria, viabilità e parcheggi con alberature nuove o esistenti, sistemazione di aree esterne di pertinenza di strutture ricettive e/o strutture commerciali) dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore forestale, architetto del paesaggio o perito agrario) in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica), con specifico riferimento agli esemplari arborei di cui dovrà essere indicata almeno specie, dimensione e stato vegetativo;
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale. In particolare nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza.
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili) e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, sottofondi a norma di aree gioco, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento. Le planimetrie di progetto dovranno altresì riportare l'indicazione delle aree di pertinenza delle alberature e degli arredi (secondo la normativa vigente per la sicurezza degli arredi) in relazione a tutti gli elementi e i manufatti presenti o previsti dal progetto.
  - computo metrico estimativo delle opere da realizzare;
  - piano di gestione delle acque meteoriche all'interno dell'area verde;
  - dimensionamento e descrizione tecnica dell'eventuale rete di irrigazione
  - disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
  - piano triennale di manutenzione delle opere a verde con indicazione degli accessi previsti per i mezzi preposti alla manutenzione;
  - piano di tutela del verde esistente durante le fasi di cantiere;
  - permessi relativi all'eventuale potatura o abbattimento di specie arboree;
  - periodo e tempi previsti per la realizzazione delle opere;
  - dichiarazione di rispondenza a quanto previsto dal Regolamento del Verde vigente.

Negli interventi di riqualificazione di aree verdi che prevedano l'eliminazione totale dell'esistente e, di fatto, la creazione di un nuovo giardino si dovrà consegnare, oltre agli elaborati previsti dai commi precedenti, il calcolo del valore ornamentale della vegetazione da eliminare, secondo lo schema di valutazione di cui all'Allegato B.

In tutte le nuove aree verdi di superficie superiore ai 1.000mq, comprese quelle derivanti dalla sistemazione di parchi e giardini già esistenti, dovranno essere previsti spazi gioco di dimensioni adeguate, pari almeno al 10% della superficie a verde oggetto dell'intervento, dotate di attrezzature ludiche secondo le indicazioni riportate nell'allegato F del presente Regolamento. Inoltre dovrà essere garantita, per ogni area verde, indipendentemente dalla dimensione, una sufficiente dotazione di arredi urbani quali panchine, cestini, ecc., un adeguato impianto di pubblica illuminazione nel rispetto delle normative regionali/nazionali sul tema (L.R. n. 19/03 della Regione Emilia-Romagna) e previsto un impianto irriguo a goccia e a pioggia, con programmatore automatico a più stazioni. Il tipo di sistema d'irrigazione da prevedere dovrà essere essenzialmente di due tipi: la microirrigazione realizzata con ala gocciolante autocompensante a supporto delle piante erbacee perenni ed arbustive, l'irrigazione a pioggia realizzata con irrigatori a scomparsa (pop-up) di tipo statico e/o dinamico a

servizio dei prati e delle piante arboree. Inoltre in ogni area dovranno essere realizzati punti di approvvigionamento idrico di emergenza (min. n.1 ogni 500mq) costituiti da idranti rapidi alloggiati in appositi pozzetti per facilitarne l'individuazione.

Nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza, soprattutto nel caso di aree inserite in zone di particolare valore paesistico (arenili, zone inserite in aree protette, ecc.).

#### 9.3 - Nuovi insediamenti in zone esterne al perimetro urbano

Nelle **zone esterne** al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole **è vietato l'utilizzo delle seguenti specie**, in tutte le loro varietà e cultivar:

- tutte le conifere ad eccezione del pino domestico (*Pinus pinea*) e del pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*);
- i **salici piangenti** (*Salix babilonica*, *S.* x *chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
- i **noci esotici** (generi *Carya* e *Pterocarya*);
- le **betulle** (genere *Betula*);
- i **faggi** (genere *Fagus* e *Nothofagus*);
- le querce rosse (*Q. rubra*) e di palude (*Q. palustris*);
- il **liquidambar** (*Liquidambar styraciflua*);
- il **ciliegio nero** (*Prunus serotina*);
- la **robinia** (*Robinia pseudoacacia*);
- l'ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa);
- il sommacco maggiore (*Rhus typhina*):
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (Acer campestre);
- l'albero dei fazzoletti (Davidia involucrata);
- la **paulonia** (*Paulownia tomentosa*) e la **catalpa** (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è **consentito** (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico - paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora.

Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di parchi e giardini e viali storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

#### 9.4 - Ristrutturazioni edilizie

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile debitamente

progettate sulla base degli specifici criteri tecnici (allegato E).

#### 10 - VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nella sistemazione di parcheggi pubblici o di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio.

Dovrà essere assicurata una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO	RAGGIO MINIMO (r.m) CORRISPONDENTE
1°grandezza (altezza >18m)	$m^24,0$	r. m. 1,10
2°grandezza (altezza 12-18m)	m <sup>2</sup> 1,5	r. m. 0,70
3°grandezza (altezza < 12m)	m <sup>2</sup> 1,0	r. m. 0,60

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta. La pavimentazione permeabile, la superficie libera ed il fusto delle piante dovranno essere adeguatamente protette dal calpestio e dagli urti. Tutti gli spazi verdi di progetto dovranno essere assistiti da un impianto irriguo a goccia e a pioggia, con programmatore automatico a più stazioni. Il tipo di sistema d'irrigazione da prevedere dovrà essere essenzialmente di due tipi: la microirrigazione realizzata con ala gocciolante autocompensante a supporto delle piante erbacee perenni arbustive e arboree, l'irrigazione a pioggia realizzata con irrigatori a scomparsa (pop-up) di tipo statico e/o dinamico a servizio dei prati. Inoltre in ogni area dovranno essere realizzati punti di approvvigionamento idrico di emergenza (min. n.1 ogni 500mq) costituiti da idranti rapidi alloggiati in appositi pozzetti per facilitarne l'individuazione.

Nel nuovo impianto in aree destinate a parcheggio sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (*Pinus pinea*);
- ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (Gleditsia triacanthos).
- leccio (*Quercus ilex*)

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile, debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici (allegato E).

#### 11 - ALBERATE STRADALI

#### 11.1 - Viabilità urbana

Per dotazione di verde della viabilità pubblica si intende ogni corredo vegetale della stessa tale da costituirne una precisa caratterizzazione estetica e funzionale ricadente nelle pertinenze dell'asse stradale medesimo.

Nel caso di viali alberati, i filari, indipendentemente dalla loro composizione specifica e coetaneità, dovranno essere considerati elementi unitari e come tali gestiti sia dal punto di vista progettuale che manutentivo.

In relazione a ciò, fatti salvi i casi di deroga già previsti all'art.2 del presente capitolo, è vietato l'abbattimento di uno o più elementi arborei costituenti un viale.

Nei nuovi impianti, ad esclusione dei soli derivanti da rifacimenti di impianti esistenti, in funzione della larghezza del marciapiede si dovrà determinare il tipo di alberatura eventualmente utilizzabile, rispettando comunque le distanza minime dalle utenze sotterranee e aeree preesistenti rispettando le norme dettate dall'art. 4 del presente capitolo, secondo la seguente articolazione:

- a) per marciapiedi di larghezza inferiore a m 1,5: nessuna alberatura, solo arbusti;
- b) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 1,5 e 2: alberi di terza grandezza;
- c) per marciapiedi di larghezza compresa tra m 2 e 3: alberi di seconda grandezza;
- d) per marciapiedi di larghezza superiore a m 3: alberi di prima grandezza;

Per ogni pianta dovrà essere garantita una superficie libera adeguata al suo sviluppo. Di seguito sono riportate le superfici di terreno libero minime da rispettare per gli alberi dei viali, in funzione della classe di grandezza a cui appartengono:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA PER VIALI	RAGGIO MINIMO (r.m) CORRISPONDENTE
1°grandezza (altezza >18m)	$m^2 4,0$	r. m. 1,10
2°grandezza (altezza 12-18m)	$m^2 1,5$	r. m. 0,70
3°grandezza (altezza < 12m)	m <sup>2</sup> 1,0	r. m. 0,60

Nei casi in cui sul suolo pubblico non sia reperibile lo spazio minimo sopra indicato, e quando l'alberatura rivesta un'importanza paesaggistica notevole, si potrà prevedere l'impianto di alberi sulla proprietà privata confinante con la strada, da attuarsi attraverso la stipulazione di una convenzione tra Amministrazione Pubblica e soggetti privati.

Qualora, su viali esistenti, la superficie libera sia inferiore agli standard sopra indicati le piante esistenti dovranno essere protette dal traffico veicolare con appositi dissuasori o altri elementi di contenimento.

Nel caso di realizzazione di nuove strade o di riqualificazione delle esistenti, dovrà essere prevista una qualificata dotazione di verde.

Oltre alla documentazione prevista all'art. 9, il progetto relativo alla realizzazione di un nuovo viale dovrà essere accompagnato da una relazione attestante la possibilità tecnica di eseguire interventi manutentivi, ordinari o straordinari, alle utenze previste senza che ciò possa arrecare alcun danno alla vegetazione esistente. Qualora queste condizioni non sussistano, si potrà decidere di dotare di vegetazione solo uno dei lati stradali riservando l'altro alla posa delle utenze stesse.

Tutte le alberate stradali di nuovo impianto e i nuovi spazi verdi di progetto ad esse associati, compresi gli impianti derivanti da rifacimenti di alberature esistenti dovranno essere assistiti da un impianto irriguo a goccia e a pioggia, con programmatore automatico a più stazioni. Il tipo di sistema d'irrigazione da prevedere dovrà essere essenzialmente di due tipi: la microirrigazione realizzata con ala gocciolante autocompensante a supporto delle piante erbacee perenni arbustive e arboree, l'irrigazione a pioggia realizzata con irrigatori a scomparsa (pop-up) di tipo statico e/o

dinamico a servizio dei prati. Inoltre lungo l'alberata dovranno essere realizzati punti di approvvigionamento idrico di emergenza (min. n.1 ogni 30m lineari) costituiti da idranti rapidi alloggiati in appositi pozzetti per facilitarne l'individuazione.

La realizzazione e riqualificazione di viali alberati all'interno di singoli comparti insediativi, dovrà essere basata sul principio di scalarità delle realizzazioni.

Questo risultato potrà essere raggiunto sia attraverso programmi pluriennali di impianto di nuovi alberi, sia attraverso il contemporaneo utilizzo di esemplari di varia età e dimensione sui diversi viali.

A titolo esemplificativo si riporta la tabelle della durata media, funzionale ed estetica, di alcune delle specie utilizzate in ambiente urbano, salvo esemplari che assumano carattere monumentale:

DURATA MEDIA	FUNZIONALE ED	ESTETICA DI	ALCUNE DELLE	SPECIE IN	AMBIENTE URBANO

SPECIE	ANNI
Acero spp.	40-70
Bagolaro	80-90
Carpino	50-70
Frassino spp	60-80
Ippocastano	70-80
Liriodendron	60-80
Olmi	80-100
Pino domestico	80-100
Pioppo spp.	40-60
Platano	100-120
Quercia spp.	80-100
Robinia spp.	40-50
Sofora	50-70
Tiglio spp	80-100

Deve essere inoltre favorita la diversificazione delle specie nella realizzazione di viali all'interno del medesimo comprensorio.

#### 11.2 - Viabilità extraurbana comunale

Per quanto riguarda l'ambito extra urbano, relativamente alla dotazione e gestione di elementi vegetali della viabilità pubblica, si dovrà sempre e comunque fare riferimento a quanto previsto dal Nuovo Codice della Strada (art. 29 par. 1, 2, 3, 4; art. 16 par. 1, 2; art. 17; art. 18) e dal Regolamento di Attuazione dello stesso (art. 26 par. 6, 7, 8).

Qualora il rispetto della citata normativa imponga interventi su alberature esistenti che siano in contrasto con quanto riportato in altri articoli del presente regolamento, tali alberature potranno essere eliminate senza obbligo di ripristino.

A tal fine dovrà essere presentata all'ufficio competente apposita perizia di un tecnico abilitato, attestante l'impossibilità di adottare misure arboricolturali alternative che garantiscano comunque la salvaguardia dell'apparato aereo e radicale degli alberi o la sostituzione della vegetazione esistente con altra di minore sviluppo a maturità.

#### 11.3 - Potature su alberate stradali

Ogni intervento di potatura su viali alberati sarà disciplinato secondo quanto riportato all'art. 3 del presente Capitolo.

Sarà possibile operare in deroga solo nel caso di alberi che abbiano subito in passato ripetuti ed errati interventi cesori tali da comprometterne in modo permanente le caratteristiche estetiche e funzionali e per i quali non siano attuabili interventi di recupero con tecniche agronomiche ordinarie o straordinarie, purché il filare nel suo complesso sia inserito in un programma di sostituzione pluriennale esistente o da approvare entro tre anni dall'adozione del presente Regolamento.

Le condizioni di cui sopra dovranno essere presentate in apposita perizia da parte di un tecnico abilitato.

#### 11 4 - Abbattimenti in alberate stradali

Qualora si renda necessario un abbattimento, nel rispetto comunque delle norme dettate all'art. 2 del presente Capitolo, a questo dovrà seguire l'impianto di un nuovo esemplare arboreo.

Nel caso di filari già maturi, tale sostituzione potrà avvenire solo purché siano garantite condizioni adeguate al corretto sviluppo del nuovo albero.

Nel caso di viali storici filologicamente ricostituiti, la sostituzione di esemplari abbattuti dovrà rispettare la composizione specifica del filare e le forme di allevamento in esso adottate.

In ogni caso l'introduzione di nuovi alberi in sostituzione di esemplari abbattuti dovrà prevedere l'asportazione del terreno presente per un volume almeno doppio rispetto alla zolla del nuovo albero e la sua sostituzione con terreno di coltivo.

Qualora, nel corso degli anni, si fosse creato un numero di fallanze tale da compromettere definitivamente l'integrità compositiva di un filare, potrà esserne prevista l'eliminazione integrale e la sostituzione con un nuovo impianto.

E' fatto comunque divieto di integrare eventuali fallanze in viali che siano inseriti in un programma di sostituzione pluriennale.

Nel caso di integrale sostituzione di un filare, oltre alla totale sostituzione del terreno di coltivo, sarà opportuno prevedere l'introduzione di nuovi esemplari arborei di genere o almeno di specie diversa da quella preesistente. Saranno ammesse deroghe nel caso di specifici vincoli ambientali, paesaggistici o storici.

#### 11.5 - Segnalazione di cantieri stradali

E' fatto obbligo a tutti i servizi comunali, alle Aziende multiutility, agli Enti o alle Società o imprese che abbiano a qualunque titolo in carico le manutenzioni di utenze ricadenti nell'area di pertinenza delle alberate stradali esistenti, di segnalare tempestivamente al Servizio Parchi e Giardini i cantieri che possano causare danno alla porzione epigea e ipogea degli alberi.

Tutti i cantieri dovranno essere sottoposti a quanto previsto nell'art. 6 del presente Capitolo.

## CAPITOLO II DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO

Il presente Capitolo detta disposizioni per la salvaguardia e l'oculata gestione del verde esistente nel territorio comunale, per l'impianto e la difesa di alberature, la realizzazione e la tutela di parchi e giardini privati.

Per le operazioni colturali di particolare complessità, prime tra tutte la potatura e la difesa fitosanitaria, si consiglia l'intervento di un tecnico specializzato che risponderà, insieme al committente, delle eventuali violazioni alle norme contenute nel presente Regolamento e quindi contribuirà nella misura del 50% alle sanzioni pecuniarie che verranno conseguentemente applicate.

#### 1 - OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA

In tutte le aree di verde privato devono essere rigorosamente conservati:

- gli arbusti che per rarità della specie, o comunque per morfologia e vetustà risultino di particolare pregio;
- gli alberi aventi circonferenza del fusto, misurata a cm130 di altezza dal colletto, superiore a cm 40 per le specie di prima e seconda grandezza e superiore a cm 25 per le specie di terza grandezza;

#### CLASSE DI GRANDEZZA

#### ALTEZZA DELLE PIANTE A MATURITÀ

a) 1° grandezza	>18m
b) 2°grandezza	12-18m
c) 3°grandezza	<12m

- le piante con più fusti se almeno uno di essi raggiunge la circonferenza di cm 20.

Le sostituzioni di alberi ed i nuovi impianti rientrano nelle prescrizioni dettate all'art. 7 del presente Capitolo.

#### 2 - ABBATTIMENTI

- 2.1. Sono soggetti a richiesta di autorizzazione tutti gli abbattimenti di alberi salvaguardati, come definiti dall'art. 1, non effettuati direttamente dal personale dell'Amministrazione Comunale o da ditte da questa incaricate con regolare contratto, siano essi vivi, deperienti o morti.
- 2.2. L'abbattimento di alberature è consentito, di norma, solo nei casi di stretta necessità o straordinarietà. Tale stato di necessità o straordinarietà dovrà essere specificato e corredato da adeguata documentazione nella richiesta di autorizzazione.
- 2.3. La stretta necessità è rappresentata dalla morte dell'albero, da una condizione di pericolo per persone o cose e dall'obbligo di rispetto di ordinanze giudiziarie, prefettizie o altri provvedimenti coercitivi.
  - 2.4. La straordinarietà potrà essere ravvisata quando gli alberi rendano difficoltosa la

realizzazione di un'opera edilizia pubblica, un piano particolareggiato o di opere edili private o che comunque impediscano il legittimo soddisfacimento dei diritti edificatori nel rispetto delle normative urbanistiche ed edilizie.

- 2.5. L'autorizzazione all'abbattimento è subordinata alla presentazione, da parte del richiedente, di domanda su modulo prestampato indirizzata al Servizio Parchi e Giardini, corredata da descrizione dell'alberatura, documentazione fotografica, planimetria specifica e attestazione dello stato di necessità. In particolare la domanda deve riportare le motivazioni che giustificano l'abbattimento. Saranno accettati solo moduli correttamente ed integralmente compilati.
- 2.6. L'autorizzazione all'abbattimento di alberature, così come individuate all'art. 1, deve essere richiesta all'Amministrazione comunale attraverso la specifica domanda di cui al comma 2.5, almeno 30 giorni prima dell'inizio delle previste operazioni di abbattimento.
- 2.7. Il Servizio Parchi e Giardini, prima di autorizzare l'abbattimento, potrà richiedere eventuale ulteriore documentazione integrativa o eseguire o fare eseguire un sopralluogo per verificare la situazione di fatto. Tale richiesta o l'eventuale sopralluogo interromperanno il termine di cui al comma 2.6, che riprenderà a decorrere dalla presentazione della nuova documentazione.
- 2.8. Salvo che vi sia pericolo per la pubblica incolumità, gli abbattimenti non dovranno essere eseguiti nei periodi in cui avviene la riproduzione dell'avifauna (da marzo a luglio).
- 2.9. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti nella medesima area in cui avviene l'abbattimento attraverso la messa a dimora di alberi appartenenti a specie consigliate dall'Amministrazione Comunale (Allegato A), salvo i casi in cui gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea, per carenza di spazio o per mancanza di condizioni idonee. In caso di impossibilità, l'impianto degli alberi avverrà in area di proprietà comunale attraverso la "monetizzazione della sostituzione" calcolata secondo il sistema di valutazione di cui all'allegato B (valore ornamentale). Si precisa che la monetizzazione per abbattimenti di alberi aventi circonferenza superiore a 120 cm misurata a 130 cm da terra dovrà essere di volta in volta valutata dal Servizio Parchi e Giardini.
- 2.10. L'autorizzazione conterrà sempre le indicazioni del Servizio Parchi e Giardini riguardo alle modalità di abbattimento, al sito di impianto, alla qualità degli alberi e alle tecniche di corretta gestione agronomica ed arboricolturale per i primi anni di vita del nuovo impianto ai fini di un buon attecchimento.
- 2.11. L'Amministrazione Comunale notificherà al richiedente, entro il termine di 30 giorni, l'autorizzazione a procedere all'abbattimento. L'Amministrazione Comunale potrà altresì notificare, entro 30 giorni, il divieto di procedere all'abbattimento qualora accerti che non ricorrano le circostanze contemplate dal presente Regolamento. Nel caso l'Amministrazione non notifichi alcun permesso, si intende applicata la regola del "silenzio-assenso", secondo cui il proprietario dell'albero è di fatto autorizzato ad abbattere l'esemplare arboreo per cui ha presentato domanda e a procedere alla sua sostituzione come riportato nella richiesta.
- 2.12. La sostituzione dovrà essere completata entro un anno dalla data del permesso di abbattimento.
- 2.13. Nel caso in cui, a fronte di richieste motivate dal presunto rischio di caduta dell'albero o di alcune sue parti, l'Amministrazione Comunale abbia notificato il divieto di procedere all'abbattimento, il proprietario potrà richiedere a tecnico abilitato (ad esempio Dottore Agronomo e

Dottore Forestale) una valutazione di stabilità dell'esemplare arboreo oggetto della richiesta di autorizzazione negata.

2.14. Gli alberi abbattuti devono essere sostituiti con piante appartenenti alle specie riportate nell'allegato A, utilizzando materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza minima non inferiore a:

cm 16-18 per le specie di prima e seconda grandezza;

cm 10-15 per quelle di terza grandezza.

Se ciò non è possibile, il richiedente è tenuto a versare anticipatamente al Comune, una somma pari al valore ornamentale della pianta da abbattere, calcolato secondo quanto previsto nell'allegato B.

Al fine di garantire la sostituzione dei soggetti abbattuti, il richiedente è tenuto a versare prima del rilascio dell'apposita autorizzazione al Comune di Cattolica – Servizio Parchi e Giardini a titolo di deposito cauzionale una somma pari al 20% del valore ornamentale (allegato B) calcolato per il soggetto per il quale è stato richiesto l'abbattimento.

Trascorsi 12 mesi dalla data della richiesta, comunque, non oltre i 24 mesi, un tecnico del Servizio Parchi e Giardini effettuerà, in contraddittorio, il sopralluogo per accertare l'avvenuto ripristino nel rispetto delle norme impartite, redigere l'apposito verbale e promuovere lo svincolo del deposito cauzionale.

Nel caso di ripristini non eseguiti o effettuati secondo modalità non conformi alle prescrizioni impartite, il Dirigente del Servizio Parchi e Giardini ordinerà al proprietario del fondo – richiedente, il ripristino nel rispetto di quanto previsto.

Qualora, entro un mese dalla data di notifica di ripristino, l'intervento non sia terminato, il Comune di Cattolica provvederà ad incamerare il deposito cauzionale e a richiedere l'integrazione del restante 80% del valore ornamentale calcolato per il soggetto per il quale è stato richiesto l'abbattimento.

Tutte le somme versate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

#### 3 - POTATURE

3.1 - Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche, non necessita di potature.

La potatura, quindi, è un intervento che riveste un carattere di straordinarietà.

3.2 - Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la crescita apicale del fusto e quelli praticati su branche aventi diametro superiore a cm10, sono VIETATI.

In via straordinaria, previa richiesta di autorizzazione, potranno essere consentiti per casi di pubblica incolumità, tutori vivi delle piantate, gelsi, salici da capitozza e arte topiaria.

3.3 - Le potature devono essere effettuate sull'albero rispettando per quanto possibile la sua ramificazione naturale (fig.2), interessando branche e rami di diametro inferiore a cm10 (circonferenza minore di cm 30).

I tagli dovranno essere netti e rispettare il collare sulla parte residua, senza lasciare monconi (fig.1).

- 3.4 Ogni intervento di capitozzatura o di potatura non eseguito a regola d'arte si configura a tutti gli effetti come abbattimento e come tale disciplinato (Capitolo I, art.2).
  - fig.1 Modalità corrette per il taglio dei rami

L'angolo di taglio corretto di un ramo risulta essere leggermente obliquo rispetto al tronco.





fig.2 Errori e pratiche corrette nella potatura degli alberi



A: Raccorciamento di tutti i rami, motivato dall'errata convinzione di rafforzare la pianta. Ci si deve limitare ad asportare i rami co-dominanti e, se indispensabile, ad asportare i rami più bassi per favorire la circolazione di persone e veicoli

B: Capitozzatura per ridurre la pericolosità di un albero adulto. Questo intervento non elimina i problemi, bensì li aumenta. Una potatura corretta comporta l'asportazione dei rami realmente pericolosi o troppo vicini a terra. E' comunque preferibile intervenire durante la fase di allevamento.

C: Errato raccorciamento di un ramo spezzato. Il ramo va asportato completamente rispettando il collare.

D: Capitozzatura per contenere lo sviluppo di un albero già capitozzato. La potatura corretta consiste nell'individuazione delle migliori branche, che vanno raccorciate con taglio di ritorno. Le branche e i rami soprannumerari devono essere asportati.

# 4 - AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE E DISTANZE MINIME DA CONFINI, UTENZE AEREE, SOTTERRANEE E DALLE LINEE FERROVIARIE

#### 4.1 - Aree di pertinenza.

Per area di pertinenza delle alberature, calcolata considerando lo sviluppo della chioma e delle radici, si intende l'area definita dalla circonferenza tracciata sul terreno avente come centro il centro del fusto dell'albero, secondo la seguente articolazione:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	m 2 di raggio
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	m 4 di raggio
per piante di prima grandezza (altezza >18m)	m 6 di raggio

Le aree di pertinenza delle alberature possono essere interessate da pose di pavimentazioni superficiali permeabili purché sia garantito il mantenimento di un'area a terreno nudo, pacciamata, inerbita o impiantata con specie vegetali tappezzanti, circostante il fusto, complessivamente di superficie non inferiore a:

per piante di terza grandezza (altezza < 12m)	mq. 2
per piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	mq. 3
per piante di prima grandezza (altezza >18m);	mq. 5

- gli interventi di posa delle pavimentazioni non comportino sottofondazioni e scavi che alterino lo strato superficiale del terreno per una quota superiore a cm15 misurata dalla quota originaria del piano di campagna.

Tali aree di pertinenza, ferma restando la possibilità di computarne la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal PRG vigente, sono da considerarsi non edificabili.

Gli edifici e le pavimentazioni esistenti o le porzioni di essi ricadenti all'interno o parzialmente all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, potranno essere demoliti o ricostruiti senza eccedere le dimensioni esistenti (planimetriche o altimetriche), sia entro che fuori terra.

Per gli alberi posti in aree adibite a parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, si rimanda all' art. 9 del presente Capitolo.

Per il verde esistente, nel caso in cui l'area di pertinenza superi i confini della proprietà sulla quale insiste l'albero, le dimensioni della suddetta area saranno definite dai confini stessi.

#### 4.2 - Distanze dai confini per i nuovi impianti.

Per le distanze dai confini, vengono considerate minime le misure di seguito indicate :

piante di terza grandezza (altezza < 12m)	3 m
piante di seconda grandezza (altezza 12-18m)	5 m
piante di prima grandezza (altezza >18m)	7 m

#### 4.3 - Distanza dalle utenze aeree per i nuovi impianti

Per le utenze aeree di telecomunicazione ed elettriche presenti in ambiente urbano, ovvero ricadenti nelle classi 0 e 1° ed aventi altezza minima di m 5 come previsto dal Decreto Ministeriale 21.03.88 art.2.1.06, in conformità allo stesso articolo dovrà essere rispettata la distanza minima di

impianto per un raggio di cm 30 attorno al cavo.

#### 4.4 - Distanza dalle utenze sotterranee per i nuovi impiant

Per le utenze sotterranee devono essere rispettate le seguenti distanze minime per singolo albero indicate in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

# CLASSE DI GRANDEZZA a) 1° grandezza (altezza >18m) > m 4 b) 2° grandezza (altezza 12-18m) > m 3 c) 3° grandezza (altezza < 12m) > m 2

#### 4.5 - Distanza dalle linee ferroviarie per i nuovi impianti

In conformità agli articoli n° 52 e 55 del DPR dell' 11.07.80 n° 753 e all'articolo n°4 della legge 12.11.68 n°1202, per alberi, arbusti e siepi si dovranno rispettare le distanze dalle linee ferroviarie sotto indicate:

TIPOLOGIA DELI	LA VEGETAZIONE
----------------	----------------

#### DISTANZA MINIMA CORRISPONDENTE

a) alberi di altezza >4m altezza max delle piante a maturità aumentata di m 2

b) arbusti ed alberi di altezza <4m e siepi di altezza >1,5m

m 6

c) siepi con altezza <1,5m

m 5

Nel caso in cui il tracciato della ferrovia si trovi in trincea o rilevato, tali misure dovranno essere aumentate al fine di mantenere una distanza minima di m 2 dal ciglio dello sterro o dal piede del rilevato.

Per le aree extra urbane, i terreni adiacenti alle linee ferroviarie non possono essere destinate a bosco ad una distanza minore di m 50 dalla più vicina rotaia, distanza da misurarsi in proiezione orizzontale.

#### **5 - DANNEGGIAMENTI**

- 5.1 Sono considerati danneggiamenti tutte le attività che, direttamente o indirettamente, possono compromettere l'integrità fisica e lo sviluppo delle piante e pertanto sono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati, e come tali regolamentati (art. 2).
  - 5.2 E' vietato ogni tipo di danneggiamento alla vegetazione esistente, in particolare:
  - il versamento di sostanze fitotossiche (sali, acidi, oli, ecc.) nelle aree di pertinenza delle piante;
  - la combustione di sostanze di qualsiasi natura all'interno delle aree di pertinenza delle alberature:
  - l'impermeabilizzazione, con pavimentazione o altre opere edilizie, dell'area di pertinenza delle piante;

- l'affissione diretta alle alberature, con chiodi, filo di ferro o materiale non estensibile, di cartelli, manifesti e simili;
- il riporto, nelle aree di pertinenza delle piante, di ricarichi superficiali di terreno o qualsivoglia materiale, tali da comportare l'interramento del colletto;
- l'asporto di terreno dalle aree di pertinenza degli alberi;
- l'utilizzo di aree a bosco, a parco, nonché delle aree di pertinenza delle alberature, per depositi di materiali di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere;
- la realizzazione di impianti di illuminazione che producano calore tale da danneggiare l'alberatura:
- gli scavi di qualsiasi natura nell'area di pertinenza delle alberature.

In questi casi o casi analoghi il trasgressore, oltre a incorrere nella relativa sanzione amministrativa di cui all'allegato G, sarà tenuto a risarcire l'Amministrazione Comunale del danno cagionato sulla base della stima effettuata secondo lo schema di cui all'allegato C.

Le somme introitate saranno indirizzate ad un capitolo di spesa del Bilancio Comunale vincolato, avente come scopo il miglioramento e la riqualificazione del verde urbano.

5.3 - Per gli scavi per la posa in opera di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e telefoniche, fognature, ecc.) si devono osservare distanze, utilizzare passacavi (nel caso di mancanza di spazio) e precauzioni tali da non danneggiare le radici degli alberi.

In proposito, si indicano le distanze minime da rispettare per singolo albero ed in funzione della classe di grandezza a cui questo appartiene:

DISTANZA
>m 4
>m 3
>m 2

#### 6 - NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE

- 6.1 Nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura di rami, ecc.).
- 6.2 All'interno dell'area di pertinenza delle alberature dovranno essere rispettati tutti i divieti di cui al precedente art. 5.

Nelle aree di pertinenza delle piante è altresì vietata ogni variazione del piano di campagna originario e l'interramento di materiali inerti o di altra natura.

6.3 - Il transito di mezzi pesanti all'interno delle aree di pertinenza delle alberature, è consentito solo in caso di carenza di spazio e solo se saltuario e di breve durata.

Nel caso di transito abituale e prolungato, l'area di pertinenza utilizzata per il transito di mezzi pesanti, dovrà essere adeguatamente protetta dall'eccessiva costipazione del terreno tramite apposizione di idoneo materiale cuscinetto (vecchi copertoni ricoperti da tavolati).

6.4 - Per la difesa contro i danni meccanici ai fusti, tutti gli alberi isolati, le superfici boscate e cespugliate poste nell'ambito di un cantiere devono essere protette da recinzioni solide che racchiudano le superfici di pertinenza delle piante.

Se per insufficienza di spazio non è possibile l'isolamento dell'intera superficie interessata, gli alberi devono essere singolarmente protetti mediante tavole di legno alte almeno m 2, disposte

contro il tronco in modo tale che questo sia protetto su tutti i lati.

Tale protezione deve prevedere anche l'interposizione di idoneo materiale - cuscinetto e deve essere installata evitando di collocare direttamente le tavole sulle sporgenze delle radici e di inserire nel tronco chiodi, manufatti in ferro e simili (allegato D).

Rami e branche che interferiscono con la mobilità di cantiere devono essere rialzati o piegati a mezzo di idonee legature protette da materiale cuscinetto.

Al termine dei lavori tali dispositivi dovranno essere rimossi.

6.5 - Nel caso che i lavori producano presumibile alterazione del normale regime idrico delle alberature, queste dovranno essere convenientemente e costantemente irrigate durante il periodo vegetativo.

#### 7 - NUOVI IMPIANTI E SOSTITUZIONI

#### 7.1 - Scelta delle specie

Per l'indicazione delle specie da utilizzarsi per i nuovi impianti si rimanda all'elenco riportato nelle tabelle in allegato (allegato A), in cui le piante sono distinte in relazione all'influenza marina (vento e aerosol marino), in funzione della loro adattabilità alla prima, alla seconda. Per "prima linea" si intende la zona immediatamente retrostante gli stabilimenti balneari e fino a m100 da questi; per "seconda linea" l'area compresa tra m100 e m 300 dagli stabilimenti (in assenza di barriere significative).

#### 7.2 - Dimensioni all'impianto e sistemi di tutoraggio

Per l'impianto di nuovi alberi si consiglia l'utilizzato di materiale vivaistico di prima qualità avente circonferenza non inferiore a cm 16-18 per le specie di prima e seconda grandezza e cm10-15 per quelle di terza grandezza. Le nuove alberate stradali inoltre dovranno essere preferibilmente tutorate con ancoraggi realizzati mediante fissaggio sotterraneo delle zolle.

Per gli arbusti, la scelta deve essere orientata preferibilmente verso piante di altezza non inferiore a cm 60-80 poste in contenitore di diametro non inferiore ai 15-18cm.

#### 7.3 - Distanze d'impianto

Per i nuovi impianti devono essere rispettate le seguenti distanze:

- tra albero ed albero quelle indicate nelle tabelle in allegato A;
- rispetto ai confini di proprietà e alle utenze aeree e sotterranee, le distanze indicate all'articolo 4 del presente Capitolo.

Per le aree verdi ricadenti negli standard edificatori per i quali è prevista la cessione d'uso o di proprietà all'Amministrazione pubblica, quanto consigliato ai punti precedenti diviene obbligatorio.

#### 8 - PROGETTAZIONE DEL VERDE PER NUOVI INTERVENTI EDILIZI

#### 8.1 - Comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo

Nei comparti di nuovo insediamento residenziale e produttivo deve essere prevista una quota di superficie destinata a verde che risulti permeabile in profondità.

Gli standard di tale superficie sono fissati dalle N.T.A. dei PRG o dai Regolamenti Edilizi vigenti. In assenza di tali disposizioni deve essere prevista una quota percentuale di superficie destinata a verde pari almeno al 20% della superficie fondiaria interessata dall'intervento.

Sulla superficie destinata a verde devono essere messi a dimora alberi ed arbusti in modo da garantire, una volta raggiunta la maturità vegetativa, le coperture del suolo di seguito indicate:

#### - nelle zone residenziali e terziarie/direzionali:

40% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 10% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità);

#### - nelle zone produttive:

50% di copertura arborea (data dalla proiezione delle chiome degli alberi al suolo, a maturità) e 20% di copertura arbustiva (data dalla proiezione delle chiome degli arbusti al suolo, a maturità). In queste zone si reputano inoltre necessarie schermature verdi sui lati prospicienti terreni con diversa destinazione urbanistica.

Tali coperture sono da calcolarsi secondo le proiezioni della chioma delle principali specie arboree, sulla base della seguente tabella :

#### CLASSIFICAZIONE DEGLI ALBERI IN BASE ALLA DIM. DELLA CHIOMA A MATURITÀ

Prima grandezza Raggio superiore a 6 metri	Seconda grandezza Raggio da 3 a 6 metri	Terza grandezza Raggio fino a 3 metri
Ippocastano (Aesculus hippocastanum)	Orniello (Fraxinus ornus)	Albizzia (Albizzia julibrissin)
Platano (Platanus x acerifolia)	Frassino ossifillo (Fraxinus oxycarpa)	Ontano napoletano (Alnus cordata)
Bagolaro (Celtis australis)	Ginkgo (Ginkgo biloba)	Lagestroemia (Lagestroemia indica)
Liriodendro (Liriodendron tulipifera)	Spino di Giuda (Gleditschia triacanthos "Inermis")	Albero di Giuda (Cercis siliquastrum)
Magnolia (Magnolia grandiflora)	Carpino nero (Ostrya carpinifolia)	Olivello di Boemia (Eleagnus angustifolia)
Pino da pinoli (Pinus pinea)	Gelso bianco <i>Morus alba</i>	Cipresso (Cupressus sempervirens)
Pioppo bianco (Populus alba)	Gelso nero Morus nigra	Nespolo del Giappone (Eryobotria japonica)
Olmo siberiano (Ulmus pumila)	Ciliegio Prunus avium	Melia (Melia azedarach)
Leccio (Quercus ilex)	Koelreuteria Koelreuteria paniculata	Pioppo cipressino (Populus nigra "Italica")
Farnia (Quercus robur)	Sofora Sophora japonica	Pero da fiore (Pyrus calleryana)
Tiglio (Tilia xvulgaris)	Cipresso calvo Taxodium disticum	Tasso (Taxus baccata)

Qualora, per documentata impossibilità, negli interventi destinati al recupero del patrimonio esistente non sia possibile reperire tali percentuali, il concessionario corrisponderà al Comune per la superficie mancante un indennizzo pari a:

- €/mq. 75,00 per gli interventi di ristrutturazione;
- €/mq. 100,00 per gli interventi di ampliamento nelle zone residenziali e terziarie/direzionali.

Tali somme, a partire dal secondo anno dall'approvazione del presente regolamento saranno aggiornate di anno in anno secondo il relativo indice ISTAT.

#### 8.2 - Progettazione delle aree verdi

I progetti di nuove costruzioni o ristrutturazioni che prevedano la trasformazione e/o la modificazione di giardini o parchi esistenti; dovranno essere corredati da un progetto di sistemazione del verde, redatto da un tecnico abilitato (dottore agronomo o dottore forestale, architetto del paesaggio o perito agrario) in conformità a tutte le prescrizioni dettate dal presente Regolamento.

Tale progetto di sistemazione del verde, deve comprendere:

- studi ed indagini sullo stato di fatto (inquadramento paesaggistico e descrizione dello stato di fatto con relativa planimetria e documentazione fotografica), con specifico riferimento agli esemplari arborei di cui dovrà essere indicata almeno specie, dimensione e stato vegetativo;
- relazione descrittiva dei criteri utilizzati per le scelte progettuali, nonché una descrizione dettagliata delle caratteristiche di tutti i materiali prescelti (vivi e non), degli aspetti tecnico agronomici e dell'inserimento paesaggistico ed ambientale. In particolare nei progetti per nuove aree verdi o per la risistemazione di quelle già esistenti, si dovrà puntare all'inserimento paesistico dell'area e degli edifici di pertinenza.
- elaborati di progetto, redatti alle scale opportune (<1:500), in cui siano riportate le principali caratteristiche dell'opera (disposizione dei singoli alberi o gruppi di alberi, con evidenziato l'ingombro a maturità, dei gruppi di arbusti, dei percorsi pedonali, ciclabili e carrabili) e degli impianti (irrigazione, drenaggi, illuminazione, arredo, sottofondi a norma di aree gioco, ecc.), nonché viabilità, passi carrai e utenze (aeree e sotterranee) attigui all'area di intervento. Le planimetrie di progetto dovranno altresì riportare l'indicazione delle aree di pertinenza delle alberature e degli arredi (secondo la normativa vigente per la sicurezza degli arredi) in relazione a tutti gli elementi e i manufatti presenti o previsti dal progetto.
  - piano di gestione delle acque meteoriche all'interno dell'area verde;
  - dimensionamento e descrizione tecnica dell'eventuale rete di irrigazione
  - disciplinare descrittivo degli elementi prestazionali, tecnici ed economici;
- piano triennale di manutenzione delle opere a verde con indicazione degli accessi previsti per i mezzi preposti alla manutenzione;
  - piano di tutela del verde esistente durante le fasi di cantiere;
  - permessi relativi all'eventuale potatura o abbattimento di specie arboree;
  - periodo e tempi previsti per la realizzazione delle opere;
  - dichiarazione di rispondenza a quanto previsto dal Regolamento del Verde vigente.
- 8.3 Nelle **zone esterne** al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole **è vietato l'utilizzo delle seguenti specie**, in tutte le loro varietà e cultivar:
  - tutte le conifere ad eccezione del pino domestico (*Pinus pinea*) e del pino d'Aleppo (*Pinus halepensis*);
  - i **salici piangenti** (*Salix babilonica*, *S.* x *chrysocoma*, ecc.), eccetto che per 1-3 piante attorno a specchi d'acqua artificiali, nell'ambito di un parco o giardino (vietati attorno a maceri o laghetti);
  - i **noci esotici** (generi *Carya* e *Pterocarya*);
  - le **betulle** (genere *Betula*);
  - i **faggi** (genere *Fagus* e *Nothofagus*);

- le querce rosse (Q. rubra) e di palude (Q. palustris);
- il **liquidambar** (*Liquidambar styraciflua*);
- il **ciliegio nero** (*Prunus serotina*);
- la **robinia** (*Robinia pseudoacacia*);
- l'ailanto (Ailanthus altissima o A. glandulosa);
- il **sommacco maggiore** (*Rhus typhina*);
- tutti gli aceri eccetto l'acero campestre (Acer campestre);
- l'albero dei fazzoletti (Davidia involucrata);
- la **paulonia** (*Paulownia tomentosa*) e la **catalpa** (*Catalpa bignonioides*);
- tutte le Agavacee, le Palme e le Musacee (banano).

L'utilizzo di tali specie è **consentito** (fatte salve le condizioni agronomiche e pedoclimatiche) solo se la scelta viene esplicitamente motivata con apposita relazione (motivazioni di composizione architettonico - paesaggistica, non in contrasto con l'inserimento dell'area nel paesaggio circostante), ed in misura inferiore al 20% del numero complessivo delle alberature messe a dimora. Sono consentite deroghe alla norma del presente comma in caso di restauro di verde di parchi e giardini storici.

Nelle zone esterne al perimetro urbano e lungo i confini fra le zone di nuovo insediamento residenziale o produttivo e le zone agricole, sono ammesse esclusivamente recinzioni in siepe viva con eventuale rete metallica interposta.

#### 8.4 - Ristrutturazioni edilizie

Negli interventi di ristrutturazione edilizia che modifichino l'area esterna ai fabbricati, si dovrà reperire, in toto o in parte, la superficie a verde. Il recupero, parziale o totale, di tale superficie dovrà avvenire utilizzando l'area scoperta disponibile a terra.

Qualora le condizioni dello stato dei luoghi non lo consentano, la superficie suddetta dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di giardini a verde pensile debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici (allegato E).

#### 9 - VERDE PER PARCHEGGI

Nella nuova realizzazione o nel riattamento di parcheggi di pertinenza di strutture ricettive/commerciali, deve essere prevista la sistemazione a verde di una superficie pari almeno al 30% dell'area complessiva occupata dal parcheggio. Si dovrà assicurare una superficie libera ad albero non inferiore a quelle di seguito riportate:

CLASSE DI GRANDEZZA	SUPERFICIE LIBERA MINIMA IN AREE PARCHEGGIO	RAGGIO MINIMO (r.m) CORRISPONDENTE
1°grandezza (altezza >18m)	$m^24,0$	r. m. 1,10
2°grandezza (altezza 12-18m)	m <sup>2</sup> 1,5	r. m. 0,70
3°grandezza (altezza < 12m)	m <sup>2</sup> 1,0	r. m. 0,60

Dovrà inoltre essere prevista una pavimentazione permeabile su una superficie pari almeno alla superficie libera minima sopra indicata.

Le alberature dovranno essere distribuite in maniera tale da fornire un razionale ombreggiamento agli automezzi in sosta e dovranno essere adeguatamente protetti l'area permeabile, la superficie libera ed il tronco dal calpestio e da urti. Tutti gli spazi verdi di progetto dovranno

essere assistiti da un impianto irriguo a goccia e a pioggia, con programmatore automatico a più stazioni. Il tipo di sistema d'irrigazione da prevedere dovrà essere essenzialmente di due tipi: la microirrigazione realizzata con ala gocciolante autocompensante a supporto delle piante erbacee perenni arbustive e arboree, l'irrigazione a pioggia realizzata con irrigatori a scomparsa (pop-up) di tipo statico e/o dinamico a servizio dei prati. Inoltre in ogni area dovranno essere realizzati punti di approvvigionamento idrico di emergenza (min. n.1 ogni 500mq) costituiti da idranti rapidi alloggiati in appositi pozzetti per facilitarne l'individuazione.

Sono da escludere le seguenti specie arboree:

- pino domestico (Pinus pinea);
- ippocastano (Aesculus hippocastanum);
- bagolaro (*Celtis australis*);
- spino di Giuda (*Gleditschia triacanthos*);
- leccio (*Quercus ilex*)

La scelta delle soluzioni progettuali dovrà essere finalizzata alla riduzione dell'impatto ambientale ed all'ottimizzazione del rapporto tra funzionalità ed inserimento paesaggistico. A tal fine, oltre all'impianto delle alberature dovrà essere prevista la copertura della massima superficie di terreno con arbusti e specie erbacee tappezzanti.

In caso di riattamento di aree a parcheggio ricavate in spazi angusti e densamente urbanizzati, la superficie a verde dovrà essere, in toto o in parte, recuperata attraverso la previsione di verde pensile, debitamente progettate sulla base degli specifici criteri tecnici (allegato E).

## CAPITOLO III DIFESA

#### 1 – DIFESA FITOSANITARIA

Per la lotta contro i parassiti dovranno essere privilegiate le misure di tipo preventivo, volte a diminuire al massimo le condizioni di stress per le piante, migliorandone le condizioni di vita.

La prevenzione dovrà essere ottenuta attraverso:

- la scelta di specie adeguate e l'impiego di piante sane;
- la difesa delle piante da danneggiamenti;
- l'adeguata preparazione dei siti di impianto;
- il rispetto delle aree di pertinenza indicate dal presente regolamento e la protezione delle stesse da calpestio,
   ecc.;
- l'eliminazione o la riduzione al minimo degli interventi di potatura.

#### 1.1 – Monitoraggio dei parassiti

Al fine di individuare tempestivamente la presenza di parassiti sulle piante, e stimarne il rischio di danno, dovranno essere effettuati diversi monitoraggi, soprattutto nei periodi critici dal punto di vista fitosanitario, secondo le seguenti modalità:

- **Afidi e Psille.** I rilievi visivi vanno eseguiti sulla chioma durante il periodo vegetativo e sono rivolti all'individuazione delle colonie. Nel corso di controlli va verificata la presenza di nemici naturali (in particolare Coccinellidi, Crisopidi, Silfidi e Antocoridi).
- Cocciniglie. I rilievi visivi vanno eseguiti in due periodi dell'anno:
- *durante il periodo vegetativo*, al fine di individuare le forme giovanili su foglie, rami e tronchi e i sintomi attribuibili al loro attacco (crescita stentata, disseccamenti generalizzati);
- durante l'inverno, per individuare le forme svernanti sugli organi legnosi.
- **Metcalfa** (Metcalfa pruinosa). A partire dal mese di maggio, va controllata la vegetazione delle piante particolarmente infestate negli anni precedenti.
- **Lepidotteri defogliatori.** I controlli visivi hanno lo scopo di individuare le giovani larve e vanno condotti in particolare sulle piante maggiormente attaccate negli anni precedenti. E' inoltre consigliabile il monitoraggio degli adulti attraverso l'impiego di trappole a feromoni. Le trappole vanno installate, in posizione medio alta, prima dell'inizio del volo degli adulti.
- **Infantria americana** (*Hyphantria cunea*). I rilievi vanno eseguiti ai primi di giugno e alla fine di luglio, verificando l'eventuale presenza dei caratteristici nidi sericei sulle foglie più giovani, soprattutto di gelso e acero, negando.
- Limantria (Lymantria dispar). I controlli vanno effettuati in maggio, sulla vegetazione di querce e altre latifoglie.
- **Processionaria del pino**, *Traumatocampa = (Thaumetopea) pityocampa*. I rilievi vanno effettuati a partire da agosto, principalmente su pino nero, pino silvestre e pino marittimo. Ulteriori controlli devono essere effettuati nei mesi invernali alla ricerca dei caratteristici nidi

entro i quali svernano le larve. Va ricordato che le larve di Processionaria sono molto pericolose per l'uomo, in quanto sono provviste di peli urticanti che, liberati nell'ambiente, possono provocare gravi irritazioni.

Lepidotteri xilofagi. Rodilegno rosso (Cossus cossus), Rodilegno giallo (Zeuzera pyrina). Sono disponibili sul mercato trappole a feromoni che permettono il monitoraggio e la cattura di massa degli adulti. Nelle aree infestate, le trappole vanno posizionate dall'inizio di maggio alla fine di settembre. La stessa trappola può essere innescata con i feromoni di entrambe le specie, avendo cura di collocarla nella parte alta della chioma e di sostituire periodicamente i dispenser. Verificare la presenza larve, evidenziata da fori con fuoriuscita di rosura nel colletto, nella parte inferiore del tronco e nei rami.

#### Coleotteri xilofagi.

Su tronco e rami infestati controllare la presenza di fori di farfallamento degli adulti che, a seconda delle specie, possono misurare da poco più di un millimetro ad oltre un centimetro di diametro. In molti casi, la presenza di larve o adulti all'interno delle piante é evidenziata dalla fuoriuscita di rosura dai fori.

- **Ragnetto rosso** (*Tetranychus urticae*). I rilievi visivi vanno eseguiti sulle foglie, in particolare sulla pagina inferiore, durante il periodo vegetativo, soprattutto in estate.
- Cancro colorato del platano. Dovranno essere controllati in via prioritaria i platani di proprietà pubblica, posti lungo strade comunali, provinciali e statali utilizzando, ogni volta si prelevino campioni, la scheda preposta dal Servizio Fitosanitario Regionale. In caso di focolai accertati della malattia, i controlli dovranno essere effettuati 2 volte all'anno: in maggio-giugno e in novembre-dicembre, specialmente sul tronco.
- Cancri corticali e rameali. I controlli sulle parti legnose vanno effettuati in autunno, su piante dove è stata accertata la presenza della malattia, in particolare modo su siepi di lauroceraso.
- **Oidio o mal bianco.** I controlli vanno effettuati da maggio fino ad agosto-settembre su tutte le parti verdi delle piante, in particolare su rosa, lauroceraso, mania, evonimo.

#### 1.2 - Tipologie di intervento

Nel caso si renda opportuno intervenire, dovranno essere preferite metodologie di lotta agronomica o biologica. In particolare si dovranno adottare gli interventi di difesa riportati in Allegato D.

#### 1.3 - Impiego di prodotti fitosanitari

In caso di utilizzo di antiparassitari si dovranno adottare quelli di seguito riportati.

Principio Attivo	Tipologia	Classe di rischio	Selettività					Note		
			Co	An	С	Sir	В	Fi	В	
			cci	to	ri	fi	ra	to	o	
			nel	co	so	di	co	se	m	
			lidi	ri di	pi di		ni di	idi	bi	
Bacillus thuringiensis ssp. kurstaki	Insett. microbiol.	NC	••	••	••	••	••	••	••	Tossico nei confronti delle larve di Lepidotteri
Piretro	Insetticida naturale	NC, Xi	*	*	*	*		*	#	Degrada rapidamente nell'ambiente, pertanto la tossicità nei confronti degli organismi utili è limitata nel tempo. Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi o Nc
Pirimicarb	Carbammato	Xi	*	••	••	#	••	*	*	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
Oli bianchi estivi	Oli minerali	NC, Xi	*		*				*	
Propoxur + Cyflutrin	Carbammato Piretroide	NC	#	#	#	#	#	#	#	L'impiego particolare del prodotto evita effetti nocivi per l'uomo e gli organismi utili
Sali di Rame	Fungicida	Xi	••	••	••	••	••	••	••	Utilizzare sempre formulati con classe tossicologica Xi
Zolfo	Fungicida	NC	*	••	*		*	••	••	
Tiofanato metile	Fungicida	NC	*		*	••	••	#	••	

•• = innocuo, \* = parzialmente tossico, # = tossico.

I principi attivi riportati nel presente Regolamento sono stati scelti in base ai seguenti criteri:

- efficacia nella protezione delle piante ornamentali;
- registrazione in etichetta per l'impiego su verde ornamentale e nei confronti delle avversità indicate;
- bassa tossicità per l'uomo e per gli animali superiori.
- **scarso impatto ambientale.** E' stata valutata, in particolare, la selettività nei confronti delle popolazioni di insetti utili.
- assenza di fitotossicità o di effetti collaterali per le piante oggetto di trattamento.
- rispetto delle normative vigenti.

Le dosi di impiego, l'epoca e le modalità di distribuzione dei prodotti dovranno essere tali da limitare la dispersione dei principi attivi nell'ambiente (macchine irroratrici efficienti, assenza di vento, ecc.)

E' inoltre fatto obbligo di limitare con mezzi ben evidenti le zone di intervento, per prevenire l'accesso ai non addetti ai lavori e di effettuare i trattamenti, per quanto possibile, nelle ore di minor transito.

E' assolutamente vietato qualsiasi intervento antiparassitario nel periodo di fioritura.

Gli abitanti della zona interessata dagli eventuali trattamenti chimici o biologici dovranno essere preventivamente e tempestivamente informati.

Nel caso siano utilizzati metodi di lotta biologica, insieme alla comunicazione di intervento dovranno essere fornite ai cittadini tutte le informazioni utili a conoscere l'organismo utilizzato e l'elenco dei prodotti chimici e delle pratiche

agronomiche (raccolta delle foglie, ecc.) che, potendo interferire negativamente sull'attività dello stesso, dovranno essere vietate.

Il cittadino è tenuto a rispettare le prescrizioni che gli verranno fornite. Qualunque trasgressione sarà debitamente sanzionata.

#### 2 - INTERVENTI DI LOTTA OBBLIGATORIA

In conseguenza delle disposizioni nazionali, dovranno essere rispettate le seguenti norme di Lotta Obbligatoria.

# D.M 17 aprile 1998 : Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del platano "Ceratocystis fimbriata".

Gli abbattimenti delle piante infette verranno effettuati nei periodi asciutti dell'anno, secondo le prescrizioni del Servizio Fitosanitario Regionale. Si procederà dalle piante di rispetto verso quelle sicuramente malate o morte, avendo cura di ridurre al massimo il rischio di dispersione della segatura (impiegando, ove possibile motoseghe attrezzate per il recupero della segatura o ricoprendo il terreno con robusti teli di plastica, oppure facendo ricorso ad aspiratori, bagnando eventualmente la segatura con soluzioni disinfestanti). Dopo il taglio delle piante, le ceppaie dovranno essere totalmente estirpate con cavaceppi o ruspe. E' consentito anche solo il taglio del ceppo e delle radici affioranti ad almeno 20 cm sotto il livello del suolo seguito dalla disinfezione delle buche con appositi prodotti fungicidi o, in caso di impossibilità, il taglio al livello del suolo devitalizzando poi la parte residua delle radici con idonei diserbanti ed anticrittogamici uniti a mastici o colle vinaviliche.

**Trasporto e smaltimento del legname infetto:** se i residui degli abbattimenti non vengono distrutti sul posto, il loro trasporto dovrà avvenire nel più breve tempo possibile su camion telonati o comunque avendo cura di coprire accuratamente il carico. I mezzi che effettuano il trasporto devono essere muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale.

Al Servizio Fitosanitario dovranno inoltre essere comunicate le modalità di smaltimento del legname infetto: distruzione con il fuoco sul luogo dell'abbattimento o in area limitrofa ma lontana da altri platani, incenerimento mediante combustione in inceneritori o centrali termiche, smaltimento in discarica con immediata copertura, conferimento ad industrie per la trasformazione in carta, cartone o pannelli, o il trattamento Kiln Dried.

**Potature dei platani:** nelle aree già infette da cancro colorato gli interventi di potatura sono vietati fino alla completa eliminazione dei focolai di infezione. I tagli saranno limitati esclusivamente ai casi in cui le piante risultino pericolose per la pubblica incolumità e dovranno essere effettuati coprendo le superfici con diametro pari o superiore a 10 cm con prodotti o mastici contenenti fungicidi, disinfettando, inoltre, nel passaggio da una pianta all'altra, gli attrezzi di taglio con sali quaternari di ammonio all'1% o soluzioni di ipoclorito di sodio al 2% o con alcool etilico al 60%.

Anche nelle aree esenti da cancro colorato le operazioni di potatura dovranno essere limitate ai casi di effettiva necessità ed eseguite in un periodo asciutto durante il riposo vegetativo delle piante, applicando le stesse misure profilattiche sopraindicate.

## D.M 27 marzo 1996 "Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (Erwinia amylovora) nel territorio della Repubblica"

Qualora sia accertata la presenza della batteriosi e ne sia data segnalazione al Servizio Fitosanitario Regionale, andranno esportate entro il più breve tempo possibile tutte le parti infette, tagliando ad almeno 50 cm sotto l'alterazione visibile, o andrà eliminata l'intera pianta in caso di infezione sull'asse principale. Gli attrezzi (coltelli, forbici, ecc.) usati per le ispezioni e per la rimozione delle parti colpite o sospette vanno sempre disinfettati ogni volta con ipoclorito di sodio al 2%, alcool etilico al 60% o benzalconio cloruro allo 0.1-0.3%; tutti gli organi asportati vanno bruciati.

#### D.M 29 novembre 1996 "Lotta obbligatoria contro il virus della "Vaiolatura delle drupacee" (Sharka)"

E' fondamentale l'impiego di materiale vivaistico esente dal virus.

# D.M 17 aprile 1998 "Disposizione sulla lotta obbligatoria contro la processionaria del pino "Traumatocampa pityocampa" "

E' fondamentale l'asportazione meccanica e la distruzione dei nidi invernali (ove questi siano raggiungibili), oltre all'utilizzo di trappole a feromoni sia per il monitoraggio della popolazione del litofago (individuazione dei periodi di volo e di ovideposizione) che per la cattura massale dei maschi. Le trappole, del tipo ad imbuto, vanno installate verso la metà di giugno in posizione medio - alta. Per gli interventi di cattura massale in parchi e giardini si consigliano 6 – 8 trappole per ettaro, distanti tra loro 40-50 metri, mentre nelle pinete, occorre installare un trappola ogni 100 metri lungo il perimetro e le strade d'accesso.

In caso di necessità di trattamento insetticida, utilizzare prodotto a base di *Bacillus Thuringensis ssp. Kurstaki*, da distribuire contro le larve giovani verso fine agosto- inizio settembre.

#### 3 - CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE SPONTANEA

3.1 – Il controllo della vegetazione spontanea deve essere differenziato in relazione alle funzioni svolte dalle diverse tipologie di verde.

In particolare per parchi, giardini pubblici, verde attrezzato ed in genere per le aree a maggiore fruizione, devono essere utilizzati mezzi agronomici (lavorazioni, pacciamatura).

Soltanto per le alberature stradali e le piccole aiuole, oltre ai suddetti mezzi agronomici, si potrà intervenire con erbicidi secondo le seguenti modalità:

- prodotti ad azione residuale (isoxaben o oxifluorfen), distribuiti nel periodo autunno-invernale soprattutto nei primi anni di impianto;
- erbicidi fogliari (glifosate, glifosate trimesio o glufosinate ammonio), distribuiti nel periodo primaverile estivo.

•

Potranno essere utilizzati esclusivamente i principi attivi riportati in tabella:

Principio attivo	Classe di rischio	% p.a.	Dosi di impiego consigliate (l/ha) complessivamente impiegabili nel corso di un anno
Glifosate	NC	30.4	5
Glifosate trimesio	Xi	13.1	15
Glufosinate ammonio	NC	12	12
Isoxaben	Xi	45.5	0.75 – 1.25*
Oxifluorfen	Xn	23.6	5 – 8

<sup>\*</sup>in questo caso le dosi di impiego si riferiscono ad un singolo trattamento

Per i prodotti ad azione fogliare le dosi di impiego riportate in tabella (glifosate, glifosate trimesio, glufosinate ammonio), rappresentano il quantitativo massimo distribuibile nel corso dell'anno; tale quantitativo può essere somministrato attraverso 3 - 4 interventi, frazionando quindi tale dose in relazione al numero di trattamenti che si intende effettuare ed in base alle infestanti effettivamente presenti.

- 3.2 Relativamente alle norme ed alle precauzioni di impiego dei diserbanti in aree urbane ed extraurbane, ci si deve attenere alle disposizioni della Regione Emilia Romagna, contenute nella delibera di Giunta Regionale n. 1469 del 7 settembre 1998.
- 3.3 In aree private ad uso pubblico non è consentito l'uso di prodotti chimici (diserbanti).
- 3.4 Per quanto concerne le specie rampicanti (edera, ecc.), si consigliano interventi di contenimento della loro vegetazione sugli alberi, salvaguardandole soprattutto in aree parco, dove possono contribuire all'aumento della biodiversità in ambiente urbano.

In caso si renda opportuno eliminare le specie rampicanti, per problemi connessi alla stabilità degli alberi sui quali si sviluppano, sarà necessario asportare le parti tagliate, non lasciandole seccare su fusti e rami delle alberature.

## CAPITOLO IV

# ALBERI MONUMENTALI E SALVAGUARDIA DI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

#### 1 – DISPOSIZIONI IN MERITO AD ALBERI DI PREGIO

#### 1.1 - Individuazione degli alberi di pregio

Ferme restando in ogni caso le disposizioni del presente Regolamento, le specie arboree individuate come alberi di pregio dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, e dall'Amministrazione Comunale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato dal presente Capitolo.

#### 1.2 Obblighi per i proprietari

E' fatto obbligo ai proprietari degli alberi di pregio di eliminare tempestivamente le cause di danno alla vitalità delle piante e di adottare i provvedimenti necessari per la protezione contro eventuali effetti nocivi.

Per facilitare l'accesso a possibili agevolazioni previste dalla L.R. n. 2/77 e successive modifiche ed integrazioni, l'eventuale presenza di alberi di pregio dovrà essere segnalata:

- dall'Amministrazione pubblica agli uffici regionali competenti;
- dai privati all'Amministrazione comunale,

(Allegato E: Criteri per l'individuazione degli alberi monumentali).

#### 1. 3 Interventi sull'esistente

Qualsiasi intervento sugli alberi di pregio riveste carattere di assoluta eccezionalità.

Il proprietario degli alberi di pregio, sia privato che Ente pubblico, è tenuto ad eseguire periodicamente la rimonda del secco ed a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento o instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'albero e l'incolumità delle persone.

# 2 - SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE

2.1 - Per giardino storico si intende una composizione architettonica e vegetale che, dal punto di vista storico, culturale e artistico, presenta un interesse pubblico.

Esso è l'espressione dello stretto rapporto tra civiltà e natura, è testimonianza di un'epoca e di una cultura

Come tale, il giardino storico deve essere salvaguardato e considerato un monumento che, per sua natura, richiede cure continue da parte di personale qualificato.

2.2 - La salvaguardia dei giardini storici esige che essi vengano identificati, possibilmente con l'ausilio di documenti, e censiti.

Essa impone interventi conservative di manutenzione e restauro.

Ciascuna operazione di manutenzione, conservazione e restauro, deve tenere conto di tutti gli elementi caratterizzanti il giardino storico in cui si opera.

In questa direzione, ogni sostituzione di alberi, arbusti, ecc., deve orientarsi verso specie che consentano la conservazione dell'identità del giardino stesso in una volontà di mantenimento e ricerca delle specie originarie.

2.3 - Ogni intervento di restauro deve rispettare l'evoluzione del giardino in questione.

Il restauro, come il ripristino, dovrà essere preceduto da uno studio approfondito che sia in grado di assicurare il carattere scientifico dell'intervento. La progettazione dovrà inoltre rispettare quanto riportato dall'articolo 8 del Capitolo I e del Capitolo II del presente Regolamento.

2.4 - L'accesso e l'uso dei giardini storici devono essere regolamentati in funzione della loro estensione e della loro fragilità, in modo da preservarne l'integrità.

In ogni caso, l'interesse verso questi giardini dovrà essere stimolato, valorizzando questo patrimonio, facendolo conoscere ed apprezzare.

## CAPITOLO V REGOLAMENTO PER LA FRUIZIONE DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

#### 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

Fatto salvo quanto previsto anche dal vigente Regolamento di polizia Urbana, il presente regolamento a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale.

#### 2 - INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico;
- eliminare, distruggere, danneggiare, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parte di essi, nonché danneggiare i prati;
- raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, semi, frutti, funghi, terriccio, muschio, strato superficiale di terreno nonché calpestare le aiuole;
- la messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici;
- abbandonare, catturare, molestare o ferire intenzionalmente animali, nonché sottrarre uova e nidi;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone;
- raccogliere ed asportare minerali e reperti archeologici;
- provocare danni a strutture e infrastrutture;
- inquinare il terreno, le fontane, corsi e raccolte d'acqua;
- abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- permettere ad un animale, in proprio affidamento, di imbrattare i viali e i giardini al di fuori di eventuali aree appositamente attrezzate. In assenza di queste ultime, il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- l'uso di qualsiasi mezzo a motore. E' consentito il libero accesso alle biciclette condotte a velocità moderata, su appositi percorsi e con l'obbligo di precedenza ai pedoni (adulti e bambini). Quando gli spazi verdi risultano molto frequentati da bambini e possono sussistere motivi di pericolo, è fatto obbligo di condurre le biciclette a mano;
- i bambini, per quanto possibile, devono essere accompagnati ai giardini pubblici e agli spazi verdi destinati all'infanzia, senza l'ausilio di veicoli motorizzati.
- 2.1 Su richiesta dei singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale può autorizzare iniziative di carattere sportivo, socio-culturale e ricreativo.

Il rilascio di tale autorizzazione è affidato al Dirigente competente.

#### 3 - INTERVENTI PRESCRITTI

### E' fatto obbligo:

- di tenere i cani al guinzaglio o comunque, nelle aree di sgambamento libero, di evitare che possano infastidire persone e animali;
- di fare equitazione solo al passo, nei percorsi riservati ed evitando di disturbare altre persone;
- di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare tempestivamente eventuali principi d'incendio.

## CAPITOLO VI ORTI URBANI

Ai fini del presente Regolamento per orto urbano si intende un appezzamento di terreno destinato alla produzione di fiori, frutta ed ortaggi per i bisogni dell'assegnatario e della sua famiglia.

#### 1 - NORME PER L'ASSEGNATARIO

L'assegnatario si impegna a:

- contribuire alla manutenzione degli spazi comuni;
- curare la buona sistemazione l'ordine e la pulizia del proprio orto, e a non alterarne il perimetro e la fisionomia. Le eventuali recinzioni dovranno essere realizzate preferibilmente con materiale naturale vivo o morto.

#### 2 - RESTRIZIONI E DIVIETI

Nello spazio riservato all'orto non è consentita:

- -la posa di pavimentazione fissa, è consentita soltanto la costruzione di un capanno per gli attrezzi, in legno naturale, dove non è permesso il pernottamento. Dimensioni e tipologie costruttive del capanno stesso sono definite all'atto dell'assegnazione.
- l'allevamento di animali di qualsiasi specie, in ottemperanza alle norme del vigente Regolamento di igiene.
- lo scarico di materiali inquinanti o altrimenti nocivi.
- l'accumulo di acqua in contenitori non adeguatamente protetti nei confronti della proliferazione di zanzare.

Per l'utilizzo di prodotti chimici quali anticrittogamici e simili, si rimanda agli articoli 10 e 11 del Capitolo II del presente Regolamento.

- accendere stoppie o rifiuti se non nei modi e tempi previsti nell'atto di assegnazione.
  - produrre rumori molesti.

## CAPITOLO VII

# NORME INTEGRATIVE PER LE AREE AGRICOLE NON INTERESSATE DA COLTIVAZIONI

#### 1 - DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA ED AREE INCOLTE

E' vietato incendiare e/o diserbare la vegetazione spontanea sulle sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi e le aree incolte in genere. Sono escluse da queste norme i canali e i fossi demaniali gestiti dai Consorzi di Bonifica secondo i loro specifici Regolamenti, e le scoline atte a garantire un'adeguata regimazione delle acque.

# 2 - SFALCIO DEI FOSSI E CONTROLLO DELLA VEGETAZIONE PRESSO LE STRADE

Nel caso di fossi, scoli o corsi d'acqua posti fiancheggianti le strade è fatto obbligo ai frontisti pubblici di provvedere allo sfalcio della vegetazione erbacea spontanea al fine di mantenere l'efficienza idraulica atta a garantire il regolare deflusso delle acque. Per i fossi ed i canali demaniali si rimanda a quanto riportato all'articolo precedente.

#### 3 - SALVAGUARDIA DELLE SIEPI, DELLE SIEPI ALBERATE E DEGLI ARBUSTETI

Sono vietati i seguenti interventi:

- l'estirpazione, il taglio raso o il danneggiamento della vegetazione;
- la realizzazione di pavimentazioni impermeabili ad una distanza inferiore a un metro dal limite esterno della siepe o dell'arbusteto;
- l'esecuzione di scavi che possano arrecare danno a radici di diametro superiore ai cm 5.

In caso di mancata ottemperanza alle norme in questione la vegetazione danneggiata od eliminata andrà ripristinata, con l'uso di piante della medesima specie, di altezza non inferiore ai cm120 per gli arbusti e con alberi la cui circonferenza del fusto, misurata ad un metro da terra, non sia inferiore ai cm30.

E' possibile effettuare interventi di contenimento e potatura, oltre a tagli della vegetazione infestante (rovi, *Rubus sp.*; vitalba, *Clematis vitalba*, robinia, *Robinia pseudoacacia*, indaco bastardo, *Amorpha fruticosa*; ailanto, *Ailanthus altissima*).

Deroghe a tali norme possono essere concesse in casi eccezionali e solo dietro la presentazione di una dettagliata relazione tecnico-agronomica che escluda rischi di danni alla struttura della siepe o alberi interessati.

## CAPITOLO VIII SANZIONI E NORME FINANZIARIE

#### 1 - SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni dei regolamenti comunali comportano, ove previsto negli stessi, l'emanazione di atti finalizzati a ripristinare gli interessi pubblici pregiudicati dalle violazioni accertate.

Ferma restando l'applicazione delle più gravi sanzioni penali e/o amministrative previste dalle leggi vigenti in materia, ogni violazione e inosservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria specificamente determinata con provvedimento Amministrativo, in conformità della disciplina generale di cui al capo I della Legge 24 novembre 1981, n.689; secondo quanto previsto dall'articolo 7 bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali), da un minimo di 25 Euro ad un massimo di 500 Euro.

Nell'Allegato G, viene individuata la procedura sanzionatoria progressiva a seconda della diversa gravità comportamentale posta in essere dal soggetto responsabile della violazione.

Inoltre, se del caso, con l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del ripristino dello stato dei luoghi - anche attraverso il metodo della stima del valore ornamentale di cui agli allegati B e C del presente Regolamento per quanto riguarda il verde pubblico e privato - a cura e spese del responsabile della violazione e dell'inosservanza.

#### 2 - VIGILANZA

La vigilanza sull'osservanza delle norme del presente Regolamento nonché delle ordinanze attuative e l'accertamento delle relative violazioni è affidato agli agenti del Corpo di Polizia Municipale

#### 3 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuta esecutività dell'atto approvativo dello stesso.

#### 4 - INCOMPATIBILITA' ED ABROGAZIONE DI NORME

Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono da intendersi abrogate tutte le norme, con esso incompatibili od in contrasto, eventualmente contenute in altri regolamenti o in ordinanze

#### Elenco allegati

Allegato A: Alberi ed arbusti consigliati.

Allegato B: Indice valore ornamentale.

Allegato C: Indennizzo danneggiamento alberi ed arbusti

Allegato D: Protezione alberi nei cantieri

Allegato E: Specifiche tecniche per la realizzazione di giardini pensili

Allegato F: Assetto degli spazi gioco nelle aree verdi

Allegato G: Tabella delle sanzioni amministrative

Allegato H: Modulo richiesta abbattimento piante pubbliche

Allegato I: Modulo richiesta abbattimento piante private